COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Adottato con delibera del Commissario Prefettizio n.15 del 29/6/16 con i poteri del Consiglio Comunale

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Obiettivi
Art. 3 – Destinatari
Art. 4 – Finalità degli interventi

CAPO II
DESCRIZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 5 – Contributo economico straordinario
Art. 6 - Procedura di richiesta contributi straordinari
Art. 7 - Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione

CAPO III
DESCRIZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 8 - Controlli Amministrativi
Art. 9 - Entrata in vigore

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso e le modalità di erogazione degli interventi di natura economica denominati "***contributi economici straordinari***", secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto del Comune di Castel San Giorgio.

Art. 2
OBIETTIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento rivestono carattere di emergenza e di pronto intervento assistenziale, in quanto hanno lo scopo di rimuovere, in modo efficace ed immediato, situazioni di disagio legate essenzialmente a bisogni economici eccezionali, contingenti, non ricorrenti e non sanabili con interventi diversi.
Essi costituiscono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Castel San Giorgio e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto della famiglia in difficoltà.
I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.
Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Art. 3
DESTINATARI

I destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono tutti i cittadini, italiani o stranieri, iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Castel San Giorgio che si trovino in condizioni di marginalità, povertà e vulnerabilità a causa di improvvise ed eccezionali situazioni che compromettono in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona, mettendo così in crisi la capacità del reddito ed il ménage familiare.

Art. 4
FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Il servizio di Assistenza socio - economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e con gli obiettivi del Piano regionale, è finalizzato a prevenire e a contrastare la povertà, la marginalità e la vulnerabilità, come di seguito definite, laddove l'insufficienza del reddito della famiglia determini condizioni da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari:

- **Marginalità:** si intendono situazioni socio-economiche, condizioni soggettive e di contesto che pongono la famiglia in condizione di esclusione da un sistema regolato;
- **Povertà**: si intende una situazione di inadeguatezza/scarsità di risorse economiche, socio-relazionali, motivazionali e valoriali della famiglia che permette di conseguire, in un dato contesto

di riferimento, condizioni di vita dignitosa, reali o percepite;

- **Vulnerabilità:** si intende un'eterogeneità di situazioni e pluralità di condizioni, legate alla situazione socio-economica contemporanea, che possono determinare cambiamenti inattesi e imprevisti nelle normali condizioni di vita della famiglia. Tali cambiamenti necessitano di essere accompagnati da opportunità diversificate di tutela, accoglienza, cura, sostegno e promozione sociale nell'ambito di politiche integrate di sistema.

Capo II – DESCRIZIONE E DISCIPLINA DELL'INTERVENTO

Art. 5
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. L'erogazione di contributi economici straordinari (una-tantum) è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato per il quale si rende necessario un intervento indifferibile nel tempo ed è finalizzato a supportare il cittadino e la sua famiglia in presenza di eventi eccezionali che possono pregiudicare il normale andamento della condizione familiare con possibili successive conseguenze sul versante socio-familiare.
Si tratta pertanto di un intervento di sostegno economico estemporaneo finalizzato a far fronte ad una specifica spesa

2. I contributi economici straordinari hanno carattere di eccezionalità e pertanto non possono essere erogati più di una sola volta in favore del cittadino o del nucleo familiare nell'arco dell'anno solare.

3. Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia conseguente a fatti e situazioni non prevedibili e di natura meramente occasionale, tali contributi sono, di norma, erogati per le seguenti finalità:

a) pagamento di utenze domestiche quali: luce, acqua, gas;
b) arretrati di affitto e spese condominiali;
c) pagamento delle mensilità necessarie per procedere alla stipula di un contratto di locazione (in presenza di sfratto esecutivo per morosità);
d) decesso, abbandono o carcerazione di un componente il nucleo familiare;
e) assistenza post-penitenziaria;
f) spese viaggio per terapie o controlli medici.

4. L'entità dei contributi straordinari viene determinata di volta in volta dalla Giunta sulla base delle risorse a disposizione.

5. All'erogazione dei contributi economici straordinari è riservato 1/3 del Fondo Sociale.

Art. 6
PROCEDURA DI RICHIESTA CONTRIBUTI STRAORDINARI

La domanda va presentata ai Servizi Sociali tramite apposito modulo predisposto dal Comune con allegato il modello ISEE in corso di validità del nucleo familiare e la documentazione probante lo stato di necessità, le spese sostenute e/o da sostenere nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica.

L'Assistente Sociale, a seguito di approfondita indagine socio-economica del soggetto richiedente, effettua una visita domiciliare per accertare le reali condizioni di indigenza e redige dettagliata relazione.

Art. 7
PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI – ASSEGNAZIONE

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.
Per accedere al beneficio economico, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1. essere residente nel Comune di Castel San Giorgio;
2. essere in possesso di un'attestazione ISEE (in corso di validità) inferiore o pari ad € 4.000,00;
3. non aver ricevuto, nel corso dell'anno, contributi e/o rimborsi da parte dell'Ente (sotto qualsiasi altra forma) per un importo superiore ad € 1.000,00.

Qualora il richiedente abbia i requisiti per ottenere il beneficio, stabilito al massimo in € 750,00 , esso sarà quantificato in percentuale secondo i seguenti criteri:

CRITERIO	INDICE DISAGIO RICORRENTE
ISEE pari ad € 0,00	1.1
ISEE da € 0 a € 1000	1
ISEE da € 1001 a € 2000	0.9
ISEE da € 2001 a € 2999	0.85
ISEE da € 3001 a € 3999	0.8
nucleo familiare > = 4	1
nucleo familiare > = 4 con presenza di minori	1.1
nucleo familiare monoparentale con presenza di minori	1.2
nucleo familiare con presenza di almeno un ultrasessantacinquenne	1.1
per ogni componente il nucleo familiare con disabilità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3	1.3
per ogni componente il nucleo familiare con disabilità > = 67%.	1.1
Presenza di autovettura appartenente a componenti del nucleo familiare di cilindrata > 1000 cc	0.80
Presenza di motociclo di proprietà di componenti il nucleo familiare di cilindrata > 125 cc	0.9

Per la determinazione del beneficio si utilizzerà la seguente formula:

Ba = (Br * Midr)

dove:
Ba: rappresenta il beneficio accordato;
Br: rappresenta il beneficio richiesto;
Midr: rappresenta la Media degli Indici di Disagio Ricorrente

Il beneficio accordato, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello ammissibile e non potrà

essere superiore a quello richiesto se il punteggio ottenuto è maggiore di zero.

Per ogni trimestre sarà erogato al massimo il 25% della somma complessiva destinata ai contributi straordinari, salvo i casi indifferibili.

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8
CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli Uffici competenti quali ad esempio l'Ufficio ICI, l'Ufficio Anagrafe, l'INPS ed il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda.
Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo dell'interessato, che viene depositato presso l'Ufficio Politiche Sociali.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione da parte del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale.
A decorrere dalla data di esecutività sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.